CAMERA DEI DEPUTATI N. 1941

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 12 dicembre 1964 (*Stampato n. 876*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SARAGAT)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MEDICI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FERRARI AGGRADI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

—

Limite massimo delle garanzie assicurative assumibili ai sensi della legge 5 luglio 1961, n. 635

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 dicembre 1964

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

All'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, sono aggiunti i seguenti commi:

« Qualora, al termine di ciascun esercizio, l'ammontare delle garanzie assunte nello

esercizio stesso risulti inferiore al limite fissato in applicazione del precedente comma, la differenza sarà portata in aumento del limite fissato per l'esercizio successivo.

Detta differenza potrà essere utilizzata solamente nell'esercizio in cui è stata riportata e le garanzie assunte fino alla concorrenza del suo ammontare, non saranno computate ai fini del calcolo indicato nel precedente comma.

L'ammontare delle garanzie, che si estinguono nello stesso esercizio in cui sono state assunte, non viene computato ai fini del calcolo indicato nel secondo comma del presente articolo ».

ART. 2.

La presente legge ha effetto con decorrenza dall'esercizio 1963-64 e va in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.